

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

DISEGNO DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 DIC 1974		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	LE 88	

" INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON
I FONDI DI BILANCIO DELLA REGIONE PUGLIA PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 1972/1973."

Relatore: Avv. Enzo Sorice

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

17 DIC 1974

p/ Ufficio Commissioni

Onorevole Presidente,
Collegli Consiglieri,

Il disegno di legge si propone principalmente (V. art. 2) di eliminare una lacuna determinatasi in sede di stesura de definitiva della legge regionale 3/9/1974, n. 34.

Al 1° comma dell'art. 5 non è stato infatti specificato che alla copertura degli oneri previsti dalla legge stessa si doveva provvedere istituendo un apposito capitolo non solo per l'esercizio 1974, ma anche per quelli successivi.

Ciò in quanto parte delle opere che ricadono nella sfera di applicazione della legge n. 34 sono state ammesse a contributo rateale trentacinquennale con la conseguenza che il finanziamento degli oneri integrativi deve avvenire necessariamente a mezzo di contributo rateale nella misura percentuale prevista dagli originari finanziamenti (v. art. 1 della legge N. 34).

Inoltre si è ritenuto opportuno prorogare al 30/6/1975 la possibilità di rendere operante la legge stessa (v. art. 1) in considerazione che pochi progetti sono stati finora approvati con decreto del Presidente della Giunta anche a causa delle difficoltà insorte per la definizione dei mutui con la Cassa DD.PP. o altri istituti finanziatori.

Art. 1

Il termine del 31/12/1974 fissato dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1974 n. 34 per l'espletamento degli appalti, con accettazione di offerta in aumento, è prorogato al 30/6/1975.

Art. 2

Il 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 34, è così modificato:

" Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in £. 1.500.000.000, si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e per gli esercizi successivi".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.